

## REGIME TRANSITORIO IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E AI CONTRATTI RIGUARDANTI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DAL PNRR/PNC APPLICABILE DOPO IL 1 LUGLIO 2023 E FINO AL 31.12.2023

Come noto il 01/07/2023 ha acquisito efficacia il nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023, (entrato in vigore dal 01/04/2023). In base al disposto dell'art. 225, comma 8 del suddetto Codice, tuttavia, *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023”*:

- le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;
- le disposizioni di cui al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023;
- le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Su questo tema, con circolare del 12 luglio 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), disponibile al link <https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-07/Circolare%20esplicativa%20signed.pdf> ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e le prime indicazioni operative sul «regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023», partendo da un'analisi del combinato disposto di cui agli artt. 225, comma 8, e 226, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

Il MIT, perseguendo l'obiettivo di semplificazione della normativa speciale e derogatoria prevista in materia di PNRR/PNC, ha evidenziato che continuano a trovare applicazione, anche in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, sia le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 che le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 ivi richiamate, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023, nei limiti in cui agevolano gli acquisti nell'ambito del PNRR/PNC. Tanto premesso, le Stazioni Appaltanti potranno procedere all'affidamento diretto di appalti di servizi e forniture:

- **per importi inferiori a € 139.000,00**, soglia indicata dal D.L. n. 76/2020, la cui applicazione resta salva, per gli appalti finanziati da risorse PNRR, espressamente dall'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 e che deroga l'importo indicato dall'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del medesimo d.lgs. n. 36/2023;
- anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando che siano scelti operatori in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;
- nel rispetto del **principio di rotazione degli affidamenti** ex art. 49, D.Lgs. n. 36/2023;
- entro il termine **di due mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Inoltre, in virtù dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'affidatario.